

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

64.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		Carelli Rodolfo . . . . .	15
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> . . . . .	3	De Julio Sergio . . . . .	7, 10, 14, 18
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Di Prisco Elisabetta . . . . .	14
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80);		Gelli Bianca . . . . .	9, 11, 13
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581);		Mattioli Gianni Francesco . . . . .	12, 16, 17, 18, 20
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484);		Mensorio Carmine . . . . .	14
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781);		Poli Bortone Adriana . . . . .	8, 9, 11, 12 13, 16, 19, 22
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507) . . . . .	3	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> . . . . .	8, 9 10, 11, 12, 14, 17, 20
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 10, 11, 12, 13 14, 16, 17, 20, 22	Savino Nicola . . . . .	10
Buonocore Vincenzo . . . . .	10, 11, 18, 20	Soave Sergio . . . . .	9, 10, 11, 13, 15, 19
		Rallo Gerolamo . . . . .	15
		Tamino Gianni . . . . .	10, 19, 21
		Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i> . . . . .	8, 9, 11, 13, 16, 17
		Viti Vincenzo . . . . .	13

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,40.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Baruffi e Borri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Gregorelli e Ravasio.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Ri-

forma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

Ricordo che, nella seduta del 2 marzo scorso, era stato approvato l'articolo 7.

Gli onorevoli De Julio e Guerzoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 7-bis.**

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

7. 01.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 7. 01.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è favorevole.

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio la mia astensione sull'articolo aggiuntivo 7. 01.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Julio e Guerzoni 7. 01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 8.**

*(Ordinamento dei corsi di diploma universitario e di laurea).*

1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, anche su iniziativa delle università interessate, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e i Ministri interessati, sono definiti, tenendo anche conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali e delle specifiche affinità al fine della valutazione delle equipollenze e della durata degli studi ulteriormente richiesti per il conseguimento di un altro diploma, su conforme parere del CUN integrato, per le rispettive materie, dai rappresentanti dei collegi o degli ordini professionali, nel rispetto della normativa comunitaria, i diplomi universitari e di laurea, di cui agli articoli 2 e 3 e rispettive tabelle comprendenti le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici adottati dalle università che, in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni, ovvero danno titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente, da adottare in prima applicazione entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare una riduzione e la ricomposizione degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare.

3. Le conseguenti modifiche, da parte delle università, degli statuti attinenti le materie previste dai commi precedenti sono trasmessi al Ministro, che esercita il

controllo di legittimità nelle forme previste dall'articolo 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 166 effettua, fra l'altro, la ricognizione dei diplomi e dei *curricula* relativi ai vari corsi di studio attivati.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

*All'articolo 8, comma 1, dopo la parola: CUN, sopprimere l'inciso da: integrato ad ordini professionali.*

8. 2.

Soave, Gelli.

*All'articolo 8, comma 1, sopprimere la frase: integrato, per le rispettive materie, dai rappresentanti dei collegi o degli ordini professionali.*

8. 6.

Arnaboldi.

*All'emendamento 8. 9, comma 2, lettera b), sostituire le parole da: una riduzione fino a: parziali, con le seguenti: la soppressione delle duplicazioni tra corsi di laurea sostanzialmente analoghi.*

0. 8. 9. 2.

De Julio, Guerzoni.

*All'emendamento 8. 9, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) devono tenere conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali.

0. 8. 9. 1.

Poli Bortone, Rallo.

*All'articolo 8, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, i corsi di diploma universitario e di laurea e le rispettive tabelle sono definiti con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare su proposta del Ministro.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono emanati su conforme parere del CUN, integrato per le rispettive materie, dai rappresentanti dei Collegi e degli Ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono individuare le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

d) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello.

8. 9.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: e di laurea, aggiungere: e di specializzazione.*

*Conseguentemente, dopo le parole: 2 e 3, aggiungere: e 4.*

8. 3.

Gelli, Soave.

*All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: diplomi universitari e di laurea aggiungere le seguenti: e di specializzazione.*

8. 7.

Arnaboldi.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di un anno.*

8. 1.

Savino.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: entro il termine di due anni, con le seguenti: entro il termine di un anno.*

8. 8.

Arnaboldi.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da: devono realizzare a disciplinare con le seguenti: i provvedimenti di cui al comma precedente realizzano la ricomposizione degli insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 13.*

8. 4.

Sangiorgio, Gelli, Soave.

*All'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. I termini previsti dall'articolo 16 della legge 168 per la formulazione degli statuti sono prorogati di 180 giorni.*

8. 5.

Poli Bortone, Rallo.

*All'articolo 8, aggiungere in fine i seguenti commi:*

*4-bis. In relazione a riconosciute esigenze di sviluppo culturale, sociale ed economico, i piani di sviluppo dell'università, tenuto conto delle risorse disponibili, possono prevedere l'istituzione di nuovi specifici corsi di laurea o diploma, con particolare riferimento ai settori delle scienze sociali, della sanità e delle attività motorie e dello sport. I relativi ordinamenti didattici sono definiti con le procedure del presente articolo.*

*4-ter. Nel caso di istituzione di corsi di studio nel settore delle attività motorie e dello sport, l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e quelli pareggiati, in*

attesa della legge per il loro riordinamento, sono tenuti ad adeguare, con modifica statutaria, i rispettivi ordinamenti didattici a quelli definiti ai sensi del comma precedente.

8. 10.

Il Relatore.

*All'articolo 8, aggiungere in fine il seguente comma:*

4-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, previo parere conforme del CUN, disciplina l'istituzione di nuovi corsi universitari di diploma, di laurea e di ricerca, o la ristrutturazione di quelli già esistenti, in rispondenza alle nuove riconosciute esigenze della società, in armonia con le esigenze espresse dagli ordini professionali e tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali.

8. 11.

Poli Bortone, Rallo.

*All'articolo 8, aggiungere in fine il seguente comma:*

4-bis. L'istituzione del diploma universitario presso una università è preceduta da una istruttoria promossa dal rettore e volta ad accertare gli sbocchi professionali e la domanda presente nel territorio afferente la sede universitaria. Tale documentazione, predisposta dal senato accademico, è presentata al CUN e deve essere discussa entro sei mesi dalla presentazione.

8. 12.

Mattioli, Scalia.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Consigli di corsi di laurea e Consigli di corso di diploma).*

1. Nelle facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i

consigli di corso di laurea o di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 e i consigli di corso di diploma.

2. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea e il consiglio di corso di diploma:

a) coordinano le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;

b) esaminano e approvano i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;

c) formulano proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;

d) propongono al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

e) propongono eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;

f) adottano nuove modalità didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto;

g) possono procedere, qualora richiesti, a discussioni anche su programmi e sui contenuti della didattica. Tali discussioni sono pubbliche.

3. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo o di diploma è costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricerca-

tori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di 10 studenti elevabile a 15 qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.

4. Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo o di diploma elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende o coordina le attività del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici.

5. Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici.

6. Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonché i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

7. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari.

8. I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari.

9. I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni.

8. 01.

Mattioli, Scalia.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. I consigli di corso di laurea sono costituiti da tutti i professori, da tutti i ricercatori e da tutti gli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo della somma dei professori e dei ricercatori e una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo.

8. 02.

Tamino, Ronchi.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Con decreto da emanarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Governo provvede alla sistemazione ed al riordinamento delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza.

8. 03.

Poli Bortone, Rallo.

SERGIO DE JULIO. Vorrei manifestare alcune perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 8, invitando nello stesso tempo il relatore e il ministro a riflettere su alcune considerazioni che intendo svolgere.

In primo luogo, vorrei soffermarmi sulla questione dell'inserimento dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali ad integrazione del CUN ai fini della definizione dei *curricula* didattici. In proposito, si deve tenere presente che per accedere agli ordini professionali o per conseguire determinate abilitazioni è previsto un esame di Stato; pertanto, è in questo ambito che gli stessi ordini profes-

sionali possono esercitare un ruolo determinante, mentre mi sembra eccessivo prevedere una loro partecipazione alla definizione dei *curricula* universitari.

Oltretutto, il provvedimento in esame mantiene inalterata la possibilità attualmente prevista di ricorrere ai piani di studio individuali. In tal modo nascerebbe una contraddizione, in quanto da un lato si conferirebbe un ruolo importante agli ordini professionali ai fini dell'iscrizione agli albi e, dall'altro, si continuerebbe a prevedere la possibilità di ricorrere ai piani di studio individuali.

A mio avviso — lo ribadisco — il ruolo degli ordini professionali deve assumere rilievo soltanto a livello di esame di Stato. Da questo punto di vista, preannuncio fin d'ora il mio orientamento favorevole agli emendamenti 8. 2 e 8. 6, che precludono la possibilità di integrare il CUN con i rappresentanti degli ordini professionali.

Desidero, inoltre, soffermarmi su un aspetto non molto chiaro della formulazione dell'articolo 8 nonché dell'emendamento del relatore 8. 9: mi riferisco alla questione delle aree disciplinari dell'insegnamento. Si prevede, infatti, che le tabelle tengano conto delle aree disciplinari, ma non si predispongono un apposito elenco di insegnamenti. Dal momento che non vi è un'indicazione precisa in tal senso, non si comprende come sia possibile realizzare una riduzione e ricomposizione degli insegnamenti stessi che, invece, dovrebbe essere, a mio avviso, attuata soltanto esaminando ognuno di essi ed eliminandone alcuni.

Un altro aspetto rilevante dell'emendamento è rappresentato dalla soppressione delle duplicazioni di corsi di laurea analoghi nei titoli e nei contenuti.

Desidero, infine, sottolineare che il punto d) dell'emendamento 8. 9 riguarda una materia che rientra nelle autonome competenze delle facoltà.

Se il rappresentante del Governo o il relatore ritengono che le mie osservazioni siano di rilievo, potrebbero tradurle in emendamenti.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Tenendo conto delle osservazioni svolte dal collega

De Julio, si potrebbe sostituire la parola « integrato », contenuta nel comma 2 dell'emendamento 8. 9, con la parola « sentiti ».

Per quanto riguarda gli emendamenti Soave e Gelli 8. 2 e Arnaboldi 8. 6, invito i presentatori a ritirarli. Sono, invece, contrario al subemendamento De Julio e Guerzoni 0. 8. 9. 2, in quanto mi sembra che la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali sia tassativa.

Condivido nella sostanza il subemendamento Poli Bortone e Rallo 0. 8. 9. 1, però mi domando quale atto ufficiale possa garantirne l'attuazione, in quanto non esiste un osservatorio del lavoro.

ADRIANA POLI BORTONE. Esistono, tuttavia, le camere di commercio ed una serie di altre istituzioni a livello locale, nonché il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Si deve tenere conto delle previsioni occupazionali.

ADRIANA POLI BORTONE. Il discorso relativo all'università non può essere collegato esclusivamente alle previsioni occupazionali. Si tratta, infatti, di una questione più ampia che investe aspetti di programmazione da collegare necessariamente alla presenza dell'università sul territorio. In caso contrario, non comprendo quali potrebbero essere le finalità perseguite dalla stessa università, al di fuori della pura ricerca, oltretutto attuata al di fuori di un quadro di programmazione economica collegata alle previsioni occupazionali.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei precisare che attualmente, in rapporto ai vari settori occupazionali del nostro paese non esiste una programmazione a livello nazionale. Vi sono certamente stime e previsioni in ordine alla crescita dei diversi settori produttivi ed alle rispettive possibilità di assorbimento di forza lavoro.



Tuttavia, la nostra economia non è così rigida da prevedere una programmazione nazionale relativa ai livelli occupazionali nei diversi settori. Si tratterebbe, quindi, di un dato del quale non si potrebbe tenere conto.

È necessario, invece, prendere in considerazione le previsioni occupazionali utilizzando i dati disponibili in materia come, per esempio, i sondaggi e le stime.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito i presentatori a modificare il subemendamento nel senso suggerito dal ministro, eliminando quindi il riferimento alla programmazione nazionale. Altrimenti, esprimerei parere contrario.

ADRIANA POLI BORTONE. Aderisco all'invito del relatore e del Governo e riformulo il subemendamento 0. 8. 9. 1 sopprimendo le parole « delle programmazioni nazionali », anche se mi meraviglia il fatto che non esistano tali programmazioni, ed ancor più che il ministro lo sottolinei.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 8. 3, in quanto non mi appare opportuno aggiungere il riferimento alle scuole di specializzazione. Queste ultime, infatti, si configurano come corsi successivi alla laurea; in rapporto ad esse, non si pongono gli stessi problemi relativi al diploma o alla laurea per quanto riguarda il passaggio da un corso all'altro ed il riconoscimento delle affinità.

BIANCA GELLI. Dal momento che esistono vari tipi di specializzazione, si pone il problema del passaggio da un corso all'altro.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Per le stesse ragioni testè esposte esprimo parere contrario sull'emendamento Arnaboldi 8. 7, mentre per quanto riguarda l'emendamento Savino 8. 1 mi rimetto al Governo.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Arnaboldi 8. 8, Sangiorgio ed altri 8. 4 e Poli Bortone e Rallo 8. 5.

Vorrei ora illustrare l'emendamento 8. 10. Uno degli obiettivi del provvedimento in esame è quello di accelerare l'introduzione di quei corsi di laurea che rilasciano titoli già esistenti e riconosciuti a livello europeo. Mi riferisco, ad esempio, nel campo delle scienze sociali, alla figura professionale dell'assistente sociale; nel settore sanitario, agli infermieri dirigenti, ed inoltre alle attività motorie e allo sport.

L'emendamento, infatti, stabilisce che i piani di sviluppo dell'università possono prevedere l'istituzione di nuovi specifici corsi di laurea. Mi è stato fatto notare che se introduciamo tale norma per le attività motorie, produciamo una serie di problemi per l'ISEF. Un progetto di legge sulla riforma di tale istituto è in discussione al Senato, però non possiamo dimenticare che negli ultimi venti anni numerosi progetti di legge sulla stessa materia sono stati presentati in Parlamento, ma non hanno prodotto alcun risultato. Perciò, credo che una norma che possa stimolare l'avvio di una riforma generale dell'ISEF sia quanto mai utile.

Per evitare che l'emendamento possa produrre effetti negativi sul sistema esistente, ho ritenuto di integrare l'originario emendamento con una seconda parte nella quale si stabilisce che l'ISEF e gli istituti ad esso pareggiati, nel caso di istituzione di corsi di studio nel settore delle attività motorie e dello sport, sono tenuti ad adeguare i rispettivi ordinamenti didattici a quelli definiti ai sensi del primo comma.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 11, lo considero in pratica assorbito dal precedente ed invito i presentatori a ritirarlo. Esprimo, invece, parere contrario sull'emendamento 8. 12.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con i pareri espressi dal relatore ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 8. 9 e Gelli e Soave 8. 3.

SERGIO SOAVE. Ritiro l'emendamento 8. 2, augurandomi che possa essere approvato un emendamento del relatore recante

una modifica che vada nella stessa direzione.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Arnaldi non è presente, l'emendamento 8. 6 si intende decaduto.

Passiamo al subemendamento De Julio e Guerzoni 0. 8. 9. 2, di cui il relatore aveva chiesto il ritiro esprimendo altrimenti parere contrario.

**SERGIO DE JULIO.** Non intendo accogliere l'invito a ritirare il subemendamento 0. 8. 9. 2 in quanto non comprendo le motivazioni del parere contrario sullo stesso. Infatti, conoscendo l'opinione del relatore e del ministro circa la razionalizzazione e la riduzione dei titoli di studio, mi appare quantomeno strano il loro parere contrario al subemendamento in questione.

Ritengo che tale atteggiamento sia legato ad un parere impropriamente espresso dalla Commissione affari costituzionali la quale non avrebbe dovuto entrare nel merito del subemendamento, come invece ha fatto.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del subemendamento 0. 8. 9. 2.

**VINCENZO BUONOCORE.** Vorrei chiedere all'onorevole De Julio che cosa si intenda per soppressione delle duplicazioni fra corsi di laurea sostanzialmente analoghi.

**SERGIO DE JULIO.** Con tale espressione si intende fare riferimento all'esistenza di corsi di laurea che di fatto rappresentano duplicazioni l'uno dell'altro. È necessario, pertanto, procedere ad una ricomposizione e razionalizzazione dei suddetti corsi di laurea.

**ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.** Invito i presentatori a ritirare il subemendamento 0. 8. 9. 2 ed a trasformarlo in un ordine del giorno.

**SERGIO DE JULIO.** Accolgo l'invito del ministro; ritiro, pertanto, il subemendamento 0. 8. 9. 2, riservandomi di riprenderne il contenuto in un successivo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone 0. 8. 9. 1 nella sua nuova formulazione, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

**NICOLA SAVINO.** Signor presidente, mi consenta di esprimere la mia protesta per la continua presenza di persone, estranee alla Camera, davanti all'aula della Commissione.

**GIANNI TAMINO.** Onorevole Savino, vuole forse dire che la presenza di persone estranee sia imputabile a me ?

**NICOLA SAVINO.** Lei ha chiesto l'autorizzazione a far sostare cinque persone nel corridoio antistante l'aula della Commissione !

**PRESIDENTE.** Assicuro i colleghi che mi adopererò affinché vengano rispettate le disposizioni vigenti che fanno divieto agli estranei di sostare nel corridoio antistante le aule delle Commissioni.

**SERGIO SOAVE.** Chiedo, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che da questo momento la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'emendamento del relatore 8. 9. Ricordo che il relatore ha riformulato il comma 2 di tale emendamento, sostituendo la parola « integrato » con la seguente: « sentiti ».

**SERGIO DE JULIO.** Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 8. 9 che introduce modifiche sostanziali rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 8. Infatti, quest'ultimo faceva riferimento ad un intervento del ministro, su conforme

parere del CUN integrato dai rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, soltanto in rapporto ai corsi di diploma e di laurea da cui conseguisse l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego o all'abilitazione per l'esercizio di alcune professioni.

Con l'emendamento del relatore, invece, si estende il riferimento a tutti i corsi di laurea e di diploma e si preclude la possibilità di effettuare, da parte delle singole sedi universitarie, sperimentazioni di nuovi corsi di laurea e di diploma senza dover ricorrere a procedure burocratiche piuttosto complesse.

Anche se riconosco i vantaggi che produrrebbe tale norma, non credo sia opportuno ridurre l'ambito di sperimentazione dell'autonomia delle singole sedi universitarie.

Vorrei fosse chiaro che ci troviamo di fronte ad una riformulazione dei due primi commi e non ad un puro e semplice lavoro di « pulizia ».

ADRIANA POLI BORTONE. Non siamo assolutamente convinti della modifica apportata questa mattina all'emendamento del relatore 8. 9 (mi riferisco alla sostituzione della parola « integrato » con la parola « sentiti »). Una volta che si è stabilito che non esiste una programmazione nazionale e che quindi non è possibile aggangiarsi alla realtà del territorio, non integrare il CUN con i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali significa non voler tener conto dei fatti: per esperienza sappiamo che stabilire che talune organizzazioni devono essere ascoltate non ha alcun senso e non produce alcun risultato. Dobbiamo avere il coraggio di scegliere; se gli ordini professionali non hanno nulla da dire, o hanno qualcosa da dire in altre sedi, è inutile prevedere una presenza « fantasma » che non accontenta nessuno.

VINCENZO BUONOCORE. A questo punto sarebbe più utile sentire il CNEL, piuttosto che gli ordini professionali !

SERGIO SOAVE. Sarebbe utile che l'osservazione fatta dal collega Buonocore

fosse tradotta in un emendamento, in quanto a mio avviso dovrebbe essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, ai fini della trasmissione alle Commissioni competenti per il prescritto parere, l'emendamento del relatore 8. 9.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Gelli e Soave 8. 3 risulta precluso.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. In riferimento a tale emendamento, desidero far presente che per le specializzazioni già esiste un'apposita normativa.

BIANCA GELLI. Il Governo già si era espresso favorevolmente sull'emendamento.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi sembra che lo spirito dell'articolo 8 sia quello di rimettere ordine nei corsi di diploma universitario e di laurea. Allora perché non fare la stessa cosa per le specializzazioni ?

BIANCA GELLI. È proprio questo il motivo per il quale abbiamo presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Se esso fosse accolto, il relatore dovrebbe cambiare la rubrica dell'articolo.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere il suggerimento; potrei inoltre predisporre un comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Dal momento che l'emendamento Gelli 8. 3 risulta precluso, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle scuole di specializzazione.

8. 44.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 8. 44.

PRESIDENTE. Poiché, in caso di accoglimento, dovrà essere inviato alle competenti Commissioni per il prescritto parere, pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 44, accettato dal Governo.

(È approvato).

Invierò pertanto l'emendamento 8. 44 alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Risultano preclusi gli emendamenti Arnaboldi 8. 7, Savino 8. 1, Arnaboldi 8. 8 e Sangiorgio 8. 4.

Passiamo all'emendamento Poli Bortone e Rallo 8. 5.

ADRIANA POLI BORTONE. Pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto il relatore ed il ministro ad esprimere parere contrario sull'emendamento 8. 5, desidero precisare che nella formulazione dello stesso non siamo stati assolutamente influenzati dal movimento della « pantera ». Riteniamo, infatti, che se non si prevederà uno slittamento dei termini previsti dall'articolo 16 della legge n. 168 per la formulazione degli statuti universitari, sarà impossibile procedere a tale adempimento. Ciò anche in considerazione del fatto che è impensabile ipotizzare l'entrata in vigore del provvedimento in esame prima del 9 maggio prossimo, data entro la quale dovrebbero essere formulati i suddetti statuti.

Pertanto, non intendiamo chiedere l'abrogazione dell'articolo 16 della legge n. 168, ma semplicemente uno slittamento dei termini in esso contenuti, anche al fine di evitare che alcune università particolarmente attrezzate possano procedere all'elaborazione di statuti propri ponendoci, in sostanza, di fronte ad un fatto compiuto. In proposito, una proroga di sei mesi mi appare congrua per consentire di affrontare la materia con maggiore oggettività ed alla luce di una normativa che nel frattempo il Parlamento verosimilmente avrà approvato.

L'emendamento in questione, pertanto, non pone problemi politici in quanto è volto esclusivamente ad evitare il verificarsi di difformità nella situazione dei diversi atenei.

In conclusione, se venisse approvato il nostro emendamento, si andrebbe incontro alle istanze avanzate da varie componenti del mondo universitario, tra cui quella studentesca.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Condivido le osservazioni della collega Poli Bortone, tanto più che la legge sull'autonomia universitaria, proposta dal ministro Ruberti, riveste un'importanza tale che non può essere in alcun modo vanificata.

Mi rendo conto, inoltre, della fondatezza delle osservazioni del relatore, il quale considera improprio inserire una simile disposizione nel provvedimento al nostro esame. Desidero precisare, tuttavia, che il mio gruppo ha presentato un disegno di legge, composto di un unico articolo, volto ad annullare le conseguenze dell'articolo 16 della legge n. 168.

Pertanto, ritengo opportuna l'approvazione dell'emendamento 8. 5; in alternativa, il Governo dovrebbe manifestare la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che recepisca la sostanza dell'emendamento stesso. Se, infatti, quest'ultimo non venisse preso in considerazione, si finirebbe per sminuire l'importanza della legge sull'autonomia universitaria, alla quale il nostro paese sta rivolgendo una grande attenzione.

SERGIO SOAVE. Non entrerò nel merito dell'emendamento 8. 5, anche perché l'articolo 16 della legge n. 168 dovrebbe essere affrontato in sede di esame della legge sull'autonomia universitaria, attualmente in discussione al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Rallo 8. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 8. 10.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito la Commissione ad approvare l'emendamento 8. 10.

BIANCA GELLI. Desidero entrare nel merito dell'emendamento 8. 10, che prevede la possibilità di istituire nuovi corsi di laurea e di diploma, con particolare riferimento ai settori delle scienze sociali, della sanità e delle attività motorie e dello sport. Ci domandiamo perché siano previsti alcuni settori e non altri, che pure attendono un riordino. Insieme alla materia delle attività motorie e dello sport (di competenza dell'ISEF), non possiamo non considerare le accademie di belle arti ed i conservatori, che saranno interessati dalla discussione relativa ai rapporti tra la normativa interna e le norme comunitarie.

Attorno a tale settore vi è un rilevante movimento studentesco, tanto che tutte le accademie delle belle arti sono occupate. Non possiamo ignorare questo capitolo, anche se può riguardare sia la competenza del Ministero della pubblica istruzione sia quella del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica.

VINCENZO VITI. Desidero chiedere al relatore ulteriori chiarimenti in merito all'emendamento 8. 10 che, ad una lettura attenta, produce l'effetto di consentire a tutte le università di istituire propri corsi di laurea con riferimento ai settori delle scienze sociali, della sanità e delle attività motorie e dello sport. Fa poi rinvio ad un'apposita normativa per quanto ri-

guarda l'ISEF che si occupa della stessa materia. In questo modo credo che si ipotizzi una sorta di disciplina parallela, che non so quali effetti potrà produrre sulle trattative in corso.

Per queste ragioni sono contrario alla soluzione proposta; si potrebbe eventualmente fare una scelta più coerente e conforme alle finalità del provvedimento in esame eliminando il riferimento alle attività motorie e allo sport. Dobbiamo cercare di evitare la creazione di attività conflittuali che potrebbero complicare l'attuale situazione.

ADRIANA POLI BORTONE. Comprendo le ragioni esposte dal collega Viti. In proposito, ci siamo fatti carico di presentare due diversi emendamenti, uno dei quali, il 7. 2, (che forse è troppo semplice, perché mi sembra che nella elaborazione delle leggi si tenda a complicare talmente le norme che poi la loro interpretazione deve essere affidata a circolari che però, invece di dare chiarimenti, offuscano ancora di più la mente di chi le deve applicare) è del seguente tenore: « Il corso di studi degli ISEF è portato a quattro anni. Il *curriculum* è definito con le modalità di cui all'articolo 8 comma 1 ». Con tale emendamento si veniva incontro alle due diverse esigenze di stabilire che l'ISEF deve avere durata quadriennale e di prevedere che il *curriculum* deve essere organizzato in base all'articolo 8.

In riferimento a quanto diceva la collega Gelli, desidero ricordare che le accademie di belle arti, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di arte drammatica e quella di danza sono oggetto di un nostro articolo aggiuntivo (8. 03). Ci rendiamo conto del fatto che non si possa stabilire una normativa su una materia ancora non del tutto delineata, però un impegno in questo senso dovrebbe essere quanto meno assunto, tant'è che noi con il suddetto articolo aggiuntivo intendiamo stabilire che, con decreto da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente legge (è necessario porre dei termini per evitare che accada di nuovo quanto si è verificato nel caso della scuola secondaria superiore),

il Governo provvede alla sistemazione ed al riordinamento degli istituti di cui sopra. Eventualmente, saremmo disponibili a trasformare l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno che per lo meno ci consenta di impegnare il Governo entro termini precisi. Il problema esiste, anche se tutti fingono di ignorarlo rinviandone la soluzione a non si sa quando, nella speranza che la materia venga affidata alla competenza di un ministero o dell'altro.

**PRESIDENTE.** Per l'imminenza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta fino al loro termine.

**La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,50.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo i nostri lavori.

**ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.** L'emendamento del relatore 8. 10 fa riferimento alle situazioni più urgenti, cioè quelle relative agli ISEF ed ai problemi dell'assistenza sociale e della sanità: si tratta di esigenze corrette che il Governo senz'altro condivide.

Poiché però sono nel frattempo emerse altre questioni, e l'emendamento in oggetto in definitiva vuole fornire più un riferimento programmatico che non una precisa indicazione legislativa, chiedo al relatore se non voglia prendere in considerazione la possibilità di trasformare l'emendamento stesso in un ordine del giorno, che intenda richiamare l'attenzione, nel prossimo futuro, sulla riforma degli ISEF e su altri problemi non direttamente pertinenti al provvedimento di legge in esame, come quelli relativi allo stato delle accademie di belle arti, che attendono attualmente alla competenza di un altro ministero. Ovviamente il Governo si dichiara disponibile fin d'ora ad accogliere un tale ordine del giorno.

**SERGIO DE JULIO.** Ritengo che il ragionamento del ministro sia corretto, e che la trasformazione dell'emendamento 8. 10

del relatore in un ordine del giorno risulti più coerente con l'impostazione del provvedimento di legge; infatti, stiamo, qui trattando dell'istituzione di nuovi corsi di laurea e, prendendo decisioni affrettate, si corre il rischio di privilegiare alcuni settori, menzionandoli specificamente, a danno di altri.

**ELISABETTA DI PRISCO.** Saremmo d'accordo sulla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, purché questo prendesse in considerazione lo stato, oltre che delle accademie di belle arti, anche di tutto quel comparto (*design*, eccetera) la cui situazione è ancora non ben definita. Ciò anche tenendo conto del dibattito a suo tempo svolto, in cui tutti sottolineammo la necessità di adeguare l'insegnamento di queste discipline in Italia a quello degli altri paesi europei. Occorrerebbe quindi prevedere nell'ordine del giorno il trasferimento della competenza di queste attività al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: diversamente, formuleremmo un documento vago in cui, lasciando la materia alla competenza del Ministero della pubblica istruzione, di fatto modificheremmo nulla.

**CARMINE MENSORIO.** Nell'ordine del giorno andrebbe senz'altro inserita una precisazione in ordine alla posizione degli ISEF, che sono già istituti di livello universitario, e svolgono per altro da decenni la loro attività senza ricevere alcun emolumento da parte dello Stato. Riteniamo perciò che, in occasione del provvedimento di legge sugli ordinamenti didattici universitari, occorra dare una risposta alle attese « messianiche » circa la riforma degli ISEF, i cui membri sono attualmente in sciopero su tutto il territorio nazionale.

Considerando che questi istituti svolgono un'attività grandemente benemerita (poiché appunto non ricevono alcun compenso dallo Stato), e che in tutti gli altri paesi europei essi conferiscono titoli di laurea, riteniamo opportuno in questa circostanza — e dato che la cosa non comporta alcun onere finanziario — equipararli a quelli esistenti negli altri paesi, trasfor-

mando il corso triennale in un corso quadriennale di laurea; in un secondo momento potremo entrare nel merito dei contenuti, affrontando quindi la riforma-quadro che già è in discussione al Senato.

L'ordine del giorno proposto dal ministro può costituire una sollecitazione affinché l'altro ramo del Parlamento giunga a varare al più presto la riforma, che costituisce oggetto di ampio dibattito già nelle precedenti legislature. Ricordo che, con il 1° gennaio 1993, dovremo confrontarci con gli altri paesi europei; i nostri diplomi dell'ISEF non solo non sono alla pari con i colleghi europei sul piano della formazione, ma risultano sperequati anche in relazione alla possibilità di partecipare ai concorsi dello Stato (invece, il laureato in scienze motorie è abilitato a partecipare ai concorsi pubblici). Da tutto ciò deriva la necessità di varare rapidamente, nel corso di questa legislatura, la riforma degli ISEF — che già forniscono un prodotto qualificato — in modo che possano licenziare docenti di educazione fisica che siano sullo stesso livello degli insegnanti delle altre discipline.

GEROLAMO RALLO. Comprendo benissimo le ragioni che inducono il ministro Ruberti a proporre la soluzione dell'ordine del giorno, però ritengo che non si possano porre sullo stesso piano gli eventuali futuri corsi di laurea per gli ISEF ed altri concernenti settori diversi (accademia di belle arti, eccetera), che dovremmo inserire nell'ordine del giorno medesimo.

Per altro, con riguardo agli ISEF, già a suo tempo il ministro della pubblica istruzione presentò un disegno di legge per l'istituzione della facoltà di scienze motorie presso le università.

Quindi, accogliendo l'emendamento del relatore si porrebbero seri problemi in rapporto alla situazione degli ISEF. Invito, quindi, il relatore a trovare una soluzione diversa a favore di tali istituti.

RODOLFO CARELLI. Per quanto riguarda la questione relativa agli ISEF, ritengo che debba essere rivolta una grande attenzione, da parte del Parlamento, alle pro-

spettive occupazionali del settore, alla sua riqualificazione ed alla necessità di evitare l'instaurarsi di forme di monopolio.

Si deve, pertanto, procedere ad un riordino complessivo del comparto, con una sua ristrutturazione e razionalizzazione da attuare attraverso un provvedimento organico e non mediante interventi episodici ed isolati. In proposito, condivido l'opinione espressa dal ministro circa la necessità di un'iniziativa da parte del Parlamento affinché la questione sia affrontata in vista della predisposizione di una legge-quadro di riordino dell'intero settore, nell'ambito della quale potrà essere data soluzione anche ai problemi dell'ISEF.

Questioni analoghe si pongono anche in rapporto ai conservatori ed alle accademie; in proposito, è opportuno, a mio avviso, evitare l'insorgere di controversie circa i problemi di competenza dei vari ministeri. È importante, invece, che il Governo si faccia promotore di una legge di riordino delle accademie e dei conservatori, anche al fine di evitare che tali istituti, di carattere post-secondario, siano mantenuti in una situazione di « secondarizzazione », come avviene attualmente.

Ritengo, pertanto, che l'ordine del giorno cui si è fatto riferimento debba affrontare i problemi degli ISEF nell'ambito di un riordino generale del settore e, nello stesso tempo, debba proporre iniziative valide a favore delle accademie e dei conservatori, da attuare attraverso leggi di settore, nell'ambito delle quali dovrà essere chiarito il contesto più idoneo per recepire le esigenze di tali istituti sotto il profilo dell'organizzazione ministeriale.

In tal modo si potrà passare dal piano dei contenuti a quello dell'organizzazione e delle competenze ministeriali, senza porre in essere divisioni da cui potrebbe conseguire una distorsione nell'analisi delle suddette istituzioni.

SERGIO SOAVE. Desidero esprimere la mia perplessità circa l'emendamento 8. 10 del relatore, che rimette in discussione un testo a lungo dibattuto e sul quale, in sede di Comitato ristretto, era stata raggiunta una complessa mediazione.

In particolare, la soluzione suggerita denota l'intenzione di non prendere in considerazione l'intera materia, nonché una certa improvvisazione in rapporto alla materia stessa ed una notevole incertezza nella sistemazione complessiva del settore. In tal modo si rischia di vanificare tutto il lavoro svolto per lungo tempo in sede di Comitato ristretto, dal quale era scaturito un orientamento tutto sommato soddisfacente per le diverse forze politiche.

In tale contesto, provo un estremo imbarazzo a pronunciarmi, in qualità di legislatore, su una questione tanto complessa senza avere il tempo necessario per una riflessione più approfondita. Riterrei, pertanto, opportuno accantonare per il momento la questione stessa e valutarla approfonditamente in sede di Comitato ristretto.

Per quanto riguarda la proposta del ministro di trasferire il contenuto dell'emendamento 8. 10 in un ordine del giorno, ritengo opportuno valutarla attentamente, dal momento che la stessa formulazione di un ordine del giorno in materia si presenta piuttosto complessa.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Aderisco all'invito del Governo di ritirare il mio emendamento 8. 10 perché esso contiene una serie di previsioni che potrebbero complicare ulteriormente l'*iter* di un provvedimento che tutti desideriamo approvare al più presto.

Vorrei, però, che fosse chiaro che l'emendamento era ispirato alla necessità di accelerare il processo di equiparazione dei titoli rilasciati dalle università italiane con quelli rilasciati all'estero, soprattutto tenendo conto della scadenza del 1993.

In questa luce va anche interpretato il riferimento agli ISEF contenuto nell'emendamento. L'esperienza ventennale di inutili discussioni intorno alla riforma degli istituti mi ha fatto sembrare utile una norma che rappresentasse uno stimolo in tal senso. Però, lo stesso obiettivo può essere raggiunto attraverso un ordine del giorno, che mi riservo di presentare.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dalla collega Gelli, desidero precisare che non s'intende escludere dalla proget-

tazione altri ambiti, non previsti dalla normativa in discussione. Comunque, stiamo trattando di ordinamenti didattici universitari e la nostra Costituzione distingue le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie dagli altri tipi di scuola. Per queste ragioni nel testo in esame non avevo fatto riferimento ai conservatori che comunque, nei termini indicati dal collega Carelli, credo possano essere presi in considerazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la complessità e la vastità della materia richieda un approfondimento che non è possibile fare in questa occasione. Comunque, le esigenze manifestate dai colleghi credo possano essere soddisfatte attraverso la presentazione di un apposito ed articolato ordine del giorno.

ADRIANA POLI BORTONE. A seguito dell'invito del relatore, ritiro l'emendamento 8. 11.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro l'emendamento 8. 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore, accettata dal Governo, di integrare la rubrica dell'articolo 8 nel senso di menzionare anche i corsi di specializzazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Mattioli 8. 01, vi è indubbiamente un problema di adeguamento all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, relativamente ai consigli di corsi di laurea e di diploma. Alcune perplessità sorgono anche in merito alla generalizzazione proposta nell'articolo aggiuntivo, considerato che l'esperienza ci ha dimostrato che un eccessivo « affollamento » di impegni delle facoltà non porta ai risultati sperati. Comunque non sono contrario ad una regolamentazione di tali consigli; mi



domando solo se sia migliore una soluzione più elastica che rimetta alle singole università una più puntuale disciplina.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 12,30.**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Da un esame più approfondito dell'articolo aggiuntivo 8. 01 Mattioli e Scalia, mi pare che emerga l'opportunità di rinviare la regolamentazione della materia trattata al provvedimento di legge sull'autonomia universitaria, attualmente in discussione al Senato. Invito pertanto i presentatori di questo articolo aggiuntivo a ritirarlo. Analogo invito, per la medesima motivazione, rivolgo ai presentatori dell'articolo aggiuntivo 8. 02 sul quale, nel caso fosse mantenuto, dovrei esprimere parere contrario. Invito infine i presentatori dell'articolo aggiuntivo 8. 03 a ritirarlo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Aderisco alle considerazioni del relatore, poiché vi è il rischio, su questa materia, di assumere decisioni non organiche rispetto alla tematica complessiva dell'autonomia universitaria e delle rappresentanze, che costituisce un problema reale che dovremo affrontare nelle prossime settimane.

PRESIDENTE. La sollecitazione contenuta nell'articolo aggiuntivo costituisce un segnale politico che viene recepito, ma il problema deve trovare una adeguata soluzione nell'ambito del provvedimento di legge sull'autonomia universitaria, che dovrà definire gli organismi che si occuperanno della didattica. Ritengo inoltre opportuno evitare che, con l'accoglimento di questo articolo aggiuntivo, si produca, nella normativa in discussione, quella situazione che abbiamo voluto evitare —

giungendo poi ad una soluzione — quando abbiamo discusso dei rapporti intercorrenti tra diploma universitario e diploma di laurea.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Trovo abbastanza sorprendente l'invito del relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 8. 01, e quindi lo mantengo.

Anzitutto, l'adeguamento, che con questo articolo viene proposto, ad una norma di legge che prevede l'esistenza dei consigli di corso di laurea trova la sua giusta collocazione (sia pure nella stesura più elastica dell'articolo stesso) nel testo in esame: perché i consigli di corso di laurea sono organismi universitari a carattere eminentemente didattico.

In secondo luogo, nell'ambito della configurazione che giustamente abbiamo dato al diploma di primo livello (un titolo che risponde ad una specifica domanda di qualificazione professionale, con uno sbocco sul mercato del lavoro), sarebbe inopportuno affidarne la competenza ai consigli di corso di laurea, quando ne viene messa in evidenza la caratterizzazione specifica. Trovo « tartufesco », dal punto di vista politico, che una maggioranza, dopo aver sostenuto e difeso l'impostazione relativa al diploma di primo livello, faccia ora « macchina indietro », con un atteggiamento assolutamente incomprensibile, sotto il profilo politico.

Nel mio articolo aggiuntivo vi sono altri due aspetti che ritengo di primaria importanza, con riguardo al dibattito fin qui svolto (tutte le forze politiche che rifiutano di approvarlo, dovranno fornire spiegazioni all'opinione pubblica). Il primo aspetto concerne la composizione dei consigli di corso di laurea, in cui la presenza degli studenti è assolutamente risibile. Ad esempio, in un consiglio di corso di laurea composto di cento persone, qual è quello della facoltà di matematica, gli studenti presenti dovrebbero essere tre, e diverrebbero cinque soltanto quando gli studenti afferenti a quel corso di laurea superassero le 2 mila unità. Questo significa voler rispondere con porte chiuse al movimento degli studenti che manifesta — in modo,

questo sì, costruttivo, interessante e democratico — l'esigenza di una maggiore rappresentatività.

Per soddisfare poi un'altra delle istanze più importanti — e non esito a dire più belle — di questo movimento (cioè il fatto che nelle sedi appropriate si discutano anche i contenuti della didattica), l'articolo aggiuntivo prevede di aggiungere alle competenze dei consigli di corso di laurea, e quindi anche di quelli di corso di diploma, la possibilità di compiere un'investigazione sui programmi della didattica.

Sono molto stupito del fatto che forze che dichiarano di voler essere interlocutrici del movimento degli studenti non comprendano che il legislatore deve dare delle risposte positive non certo pressato dalle intimidazioni (di cui qui, peraltro, non si parla), ma quando dall'opinione pubblica emerge una richiesta.

Da tali considerazioni deriva il mio invito ad un ripensamento rivolto alle forze politiche che qui siedono, perché con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo (circa il quale certo non rivendicherei mai una « bandierina » di priorità) colgano l'occasione per offrire una prima risposta, sui contenuti, alle richieste più importanti e costruttive che il movimento degli studenti avanza.

VINCENZO BUONOCORE. Desidero in primo luogo rilevare che attualmente siamo in grado di istituire i corsi di diploma anche senza che la legge lo preveda specificamente, tant'è vero che tutte le università hanno istituito corsi di indirizzo regolamentandoli autonomamente: perciò possiamo anche decidere, per motivi di coerenza, di non inserire questa materia nel testo in esame, tenendo presente quanto stabilisce il provvedimento di legge sull'autonomia universitaria.

Ricordo poi che, in base a una disposizione tuttora vigente del testo unico del 1933 — che pochi conoscono — il consiglio di facoltà è legittimato ad entrare, *pleno iure* e con i necessari approfondimenti, nei contenuti della didattica e nel merito dei programmi proposti dai docenti. Purtroppo

(e me ne dispiace) è prassi ignorare questa norma, in virtù di una malcelata difesa della libertà accademica.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Vi sono facoltà con centinaia di corsi, che non faranno mai una cosa del genere.

VINCENZO BUONOCORE. Rechiamoci nelle facoltà, e — come ho sempre fatto io, seppure inascoltato — sollecitiamo l'applicazione di questa norma: almeno facciamo presente che esiste !

SERGIO DE JULIO. Rifiuto la logica del collega Mattioli, relativa ad una specie di gara a chi dà per primo una risposta alle istanze degli studenti, perché non è questa l'impostazione che ci guida nell'accogliere o nel respingere gli emendamenti che vengono proposti.

Credo che il gruppo della sinistra indipendente abbia sempre manifestato un'ampia disponibilità a portare avanti, nelle sedi opportune, il discorso relativo all'esigenza di una maggiore rappresentatività degli studenti. Questa, tuttavia, non è la sede opportuna per evidenziare una simile esigenza. Ci stiamo, infatti, occupando degli ordinamenti didattici e non dell'organizzazione universitaria, che forma oggetto della legge n. 168 la quale dovrebbe trovare attuazione già nel prossimo mese di maggio se non interverranno fatti nuovi. Per quanto attiene all'autonomia nell'organizzazione delle università essa è oggetto di un apposito provvedimento legislativo attualmente in discussione al Senato.

In proposito, ritengo che non sia opportuno instaurare una sorta di gara con l'altro ramo del Parlamento per arrivare prima a dare risposte agli studenti.

Desidero, altresì, precisare che il mio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 8.01 non si basa sul contenuto dello stesso, quanto piuttosto sul fatto che l'argomento trattato dovrebbe essere affrontato in altra sede. Infatti, nel momento in cui il collega Mattioli fa riferimento ai consigli di corso di diploma, introduce un elemento a mio avviso non appropriato ed in qualche misura pericoloso; esso, oltre-

tutto, implica una rigidità maggiore rispetto a quella prevista dalla legge n. 168, che conferisce una certa autonomia alle varie sedi universitarie nella gestione degli organismi didattici.

In secondo luogo, la previsione dei consigli di corso di diploma finirebbe per privilegiare in qualche modo i diplomi in parallelo rispetto a quelli in serie. In tal modo, oltretutto, non si accoglierebbero le istanze degli studenti, che hanno espresso la loro preferenza per il diploma in serie.

Sulla base di tali considerazioni, voteremo contro l'articolo aggiuntivo 8. 01.

GIANNI TAMINO. Ritengo che dovremmo farci carico, con il provvedimento in esame, di procedere ad un adeguamento delle funzioni dei consigli di corso di laurea rispondendo a reali esigenze di rappresentatività. Infatti, l'esperienza dimostra come spesso l'improduttività delle facoltà derivi da un eccesso di partecipanti da cui consegue una difficoltà nel rendere funzionali strutture molto eterogenee, nelle quali i singoli componenti non sono incentivati ad assumere decisioni riguardanti particolari settori.

Ritengo, pertanto, che debba essere sottolineata ancora una volta la centralità del ruolo svolto dai consigli di corso di laurea attraverso una loro rivitalizzazione. Si tratta, infatti, di un'esigenza alla quale il provvedimento in discussione non può essere considerato estraneo se si vogliono garantire strumenti adeguati per la riforma degli ordinamenti didattici.

Sulla base di tali motivazioni, mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo 8. 01 che si collega in qualche modo all'articolo aggiuntivo 8. 02 da me presentato. In questo senso, desidero rivolgere un invito particolare ai colleghi comunisti i quali dovrebbero sentirsi legati, a mio avviso, ad una deliberazione assunta all'unanimità dal loro congresso e volta a garantire un'adeguata rappresentatività a tutte le componenti del mondo universitario.

SERGIO SOAVE. L'articolo aggiuntivo 8. 01 mi pare piuttosto convincente in rapporto alle questioni dell'autonomia uni-

versitaria, su cui si è già soffermato il collega De Julio e che pertanto non riprenderò. Rispetto a tali considerazioni, rimane comunque valida la logica delle argomentazioni sostenute dal collega Mattioli circa la questione della rappresentanza studentesca. Ritengo, tuttavia, che questa problematica sia affrontata in maniera più adeguata nell'articolo aggiuntivo 8. 02, a firma degli onorevoli Tamino e Ronchi, il quale prevede un rafforzamento della rappresentanza studentesca negli organismi didattici.

Oltre tutto, nelle proposte di legge che abbiamo presentato in materia di autonomia universitaria e diritto allo studio, ci siamo attestati su posizioni analoghe e, al di là dei dettami del nostro congresso, abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento di coerenza.

Preannuncio, pertanto, che ci asterremo sull'articolo aggiuntivo Mattioli e Scalia 8. 01, in quanto evidenzia alcuni problemi giusti ma che devono essere affrontati in altra sede, mentre voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo Tamino e Ronchi 8. 02.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore degli articoli aggiuntivi 8. 01 e 8. 02, in quanto concernono questioni che devono essere affrontate in questa sede. In proposito, ci meravigliamo come il maggiore gruppo di opposizione ritenga che determinati problemi debbano essere demandati al provvedimento sull'autonomia universitaria. Dal momento che l'iter al Senato del suddetto provvedimento sta procedendo in maniera tutt'altro che spedita a causa di avvenimenti di cui si è discusso a lungo, riteniamo che questa sia la sede più opportuna per recepire una serie di giuste richieste.

Mi appare, pertanto, piuttosto grave l'aver fatto riferimento per la seconda volta alla discussione del provvedimento sull'autonomia universitaria. Basti pensare che avevamo già chiesto lo slittamento dei termini previsti dall'articolo 16 della legge n. 168 (in rapporto al quale mi sembra che fosse stato assunto qualche impegno) al fine di evitare che gli atenei si dotassero di

statuti propri, come avverrà dopo il 9 maggio prossimo.

Le stesse obiezioni vengono mosse in rapporto ai consigli di corso di diploma che, essendo istituti nuovi, dovrebbero essere regolamentati in maniera dettagliata.

Sulla base di tali considerazioni, ribadisco che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore degli articoli aggiuntivi 8. 01 e 8. 02.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo la votazione per parti separate del mio articolo aggiuntivo 8. 01, dovendosi intendere per prima parte quella dall'inizio al numero 6 compreso, mentre la seconda comprende il numero 7 e la terza la restante parte dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo Mattioli e Scalia 8. 01, non accettata dal relatore né dal Governo.

*(È respinta).*

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo aggiuntivo Mattioli e Scalia 8. 01, non accettata dal relatore né dal Governo.

*(È respinta).*

Pongo in votazione la terza parte dell'articolo aggiuntivo Mattioli e Scalia 8. 01, non accettata dal relatore né dal Governo.

*(È respinta).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Tamino e Ronchi 8. 02.

VINCENZO BUONOCORE. Il primo periodo dell'articolo aggiuntivo suscita alcune perplessità in quanto contrasta con il principio generale, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che regola la composizione dei consigli di corso di laurea, costituiti dai docenti e da una rappresentanza delle altre componenti (ricercatori, personale non docente, studenti).

L'articolo aggiuntivo pone una questione che dovrebbe essere esaminata e votata dopo aver risolto i problemi concernenti i ricercatori.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 stabilisce che partecipano al consiglio di corso di laurea tutti gli incaricati stabilizzati nonché i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Tenendo presente il principio che viene così stabilito, ritengo che non possiamo anticipare qui una disposizione così importante come quella concernente i ricercatori, legittimando costoro a far parte del consiglio in questione: diversamente, mi chiederei perché non dovrebbero partecipare anche al consiglio di facoltà o a quello di corso di diploma.

Dobbiamo perciò rimanere coerenti con un principio di carattere generale, che è quello che riconosce ai docenti il diritto alla partecipazione automatica, mentre alle altre componenti consente una partecipazione per rappresentanza: faccio queste osservazioni non per contrastare il merito dell'articolo aggiuntivo proposto, ma per sottolineare un'esigenza di coerenza generale nell'ambito del sistema universitario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della riforma scientifica e tecnologica.* Mi dispiace che su questa materia — che è certamente delicata, e nell'ambito della quale ciascuno di noi vuole sostenere con convinzione quanto va affermando in tutte le sedi — la discussione finisca con l'essere affossata. In realtà, ritengo che il problema delle strutture didattiche delle università debba essere effettivamente esaminato anche in base all'esperienza storica maturata negli ultimi dieci anni, dalla quale si può evincere che non è vero che l'istituzione dei consigli di corso di laurea abbia portato ad un miglioramento della didattica.

Sono profondamente convinto che la perdita di centralità del ruolo delle facoltà abbia avuto un effetto negativo sull'impegno didattico ed abbia prodotto una parcellizzazione delle discussioni sulla didattica, e che la moltiplicazione degli organi abbia di fatto causato una perdita di interesse, da parte dei docenti, a parteci-

pare alla vita accademica. Ritengo quindi che occorra affrontare con onestà l'intero discorso circa il modo di organizzare le presenze e gli interessi dei docenti nella didattica, tema questo che costituisce il problema centrale del funzionamento delle università.

Il dibattito sul ruolo delle facoltà e delle altre strutture didattiche vede divise le varie forze politiche anche circa il modo con cui tale ruolo deve essere definito: problema, questo, che è al centro del progetto di legge sull'autonomia universitaria. Qui, intanto, è emersa la questione relativa al fatto che un organismo relativo al corso di diploma finisce con l'accentuare il carattere di parallelismo di quest'ultimo rispetto al corso di laurea.

Penso che non sia possibile intervenire — com'è necessario — sulla didattica senza compiere un approfondito ripensamento, in rapporto sia alle dimensioni di ciascun ateneo, sia a quelle che hanno assunto le facoltà.

Si vogliono creare strutture caso per caso, di volta in volta, per intervenire in modo reale sulla didattica, recuperando un impegno didattico in generale: ma discutere caso per caso significa non affrontare in modo sereno un dibattito che è già aperto, perché gli ultimi dieci anni che abbiamo vissuto hanno visto un progressivo disimpegno nella didattica: occorrerà quindi esaminare il problema con obiettività, senza mitizzare il corso di laurea rispetto alla facoltà.

La partecipazione degli studenti, nella didattica e con riguardo a ciò che interessa la loro stessa vita, va rivista, facendola crescere; e mi dispiace che oggi, proprio al termine dei nostri lavori, si produce una contrapposizione a proposito di questa partecipazione. Faccio tale affermazione con molta convinzione, perché il problema deve essere affrontato. Si tratta di vedere in quali organismi si debba far crescere la partecipazione degli studenti: c'è chi pensa — come me — di privilegiare le facoltà rispetto al corso di laurea e chi è di avviso contrario; comunque il problema deve essere preso in considerazione e farlo in modo episodico (senza voler dare una

connotazione negativa a questo) non mi sembra opportuno, poiché occorre riflettere in merito al modo in cui organizzare un impegno serio nella didattica, questione questa che non si risolve facilmente moltiplicando gli organi.

Ad esempio, presso la facoltà di ingegneria (che ha dieci corsi di laurea, corsi di indirizzo e corsi di diploma) i docenti in quali organismi dovranno essere presenti? Chi sarà presente nei consigli di corso di laurea, che non riescono a registrare se non una presenza limitatissima, che ha portato alla deresponsabilizzazione nelle funzioni? Il ruolo di responsabilità che una volta il preside aveva nelle facoltà permetteva, invece, un rapporto molto più impegnativo con i docenti. Questo è un problema centrale, che vorrei venisse affrontato nell'ambito del disegno di legge sull'autonomia universitaria, attualmente in discussione al Senato.

GIANNI TAMINO. Intervendo per dichiarazione di voto sul mio articolo aggiuntivo 8. 02, desidero rispondere ad alcune obiezioni che sono state avanzate.

Mi rendo conto delle osservazioni fatte dal ministro; effettivamente sulla materia esistono diverse posizioni: io ne ho espresse alcune, e il ministro ne ha manifestate altre. Il confronto deve essere certo operato sull'esperienza acquisita: dal canto mio, con riferimento alle facoltà di scienza e medicina, ho potuto verificare che le megastrutture non potevano essere opportunamente gestite. Proprio per risolvere tale problema, che è tipico della facoltà di medicina, abbiamo operato una suddivisione annua — inventando una nuova struttura, parallela al corso di laurea —, per rispondere in modo adeguato ai problemi della didattica, che altrimenti non eravamo in grado di affrontare nell'ambito di strutture così rilevanti per il numero di afferenti.

Con il mio articolo aggiuntivo propongo che i consigli di corso di laurea, poiché esistono, vengano adeguati prevedendo la presenza di tutti i ricercatori e gli assistenti che vi afferiscono: non si tratta quindi di tutti i soggetti presenti nelle facoltà, ma solo di quelli che afferiscono ai

corsi medesimi, e che risultano quindi coinvolti (o attraverso nuove disposizioni che possiamo prevedere negli articoli successivi, o già da adesso) nell'attività didattica comunque svolta, come assistenti e ricercatori, nei corsi di laurea.

Per quanto riguarda poi gli studenti, mi sembra assurdo non prevedere un adeguamento della loro partecipazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tamino e Ronchi 8. 02, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Poli Bortone e Rallo 8. 03.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Aderendo all'invito formulato dal relatore, lo ritiro, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 13,10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 10 aprile 1990*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO